

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II

M_INF-SISTRA
Direzione Generale della Sicurezza Stradale
SISTRA_DIV2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003732-21:06:2016-USCITA

All' Avvocato Assunta BRUNETTI Via San Niccolò 21 50125 FIRENZE (V.s. nota del 21 ottobre 2015)

E, p.c. Al Comune di ROSIGNANO MARITTIMO Corpo di Polizia Municipale Via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Oggetto: Ancc/ Comune di Rosignano Marittimo. Ordinanza n. 410/2009 del 20.06.2009 Istanza ex art. 6 del DPR n. 495/1992.

In esito alla richiesta avanzata da questo Ufficio con nota prot. 1674 del 16.03.2016, il Comune di Rosignano Marittimo ha fornito i chiarimenti contenuti nella nota n. 17502 del 16.04.2016, allegata alla presente.

Dal suo contenuto si deduce che il provvedimento adottato dal medesimo Comune con l'Ordinanza n. 410/2009, del 20 giugno 2009, è relativo alla regolamentazione della sosta nella sola Piazza delle 4 Repubbliche Marinare, mentre nelle strade limitrofe la sosta alle autocaravan è consentita alla pari con altri veicoli.

Il provvedimento inoltre non è interdittivo per le sole autocaravan, eventualità che avrebbe potuto far intendere una condizione di ostacolo alla libera circolazione di tale categoria di veicoli, ma riguarda anche altre categorie, quali ad esempio autobus, autocarri, autotreni, ecc.

In tale ottica il provvedimento potrebbe essere astrattamente legittimo.

Purtroppo non si può non evidenziare come la motivazione richiamata nell' Ordinanza in esame, circa la presenza di un' area di parcheggio nella frazione di Rosignano Solvay, in cui è consentita la sosta agli autocaravan, che peraltro dista 1 km e 550 metri circa dall'area di parcheggio di Piazza 4 Repubbliche Marinare, non può essere giustificativa dell' adozione del provvedimento.

Pertanto, se l' Ordinanza in oggetto è tuttora in vigore, si invita il Comune, che legge per conoscenza, a provvedere alla revoca o rettifica della stessa evitando di adottare la riserva di parcheggio alle sole autovetture, ciclomotori e motocicli, se non ne ricorrono i presupposti.

Con l'occasione, si ricorda che in caso di emanazione futura di provvedimenti simili, questi devono essere predisposti, pena l'illegittimità dei medesimi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 185 del Codice della strada nonché nella nota prot n. 31543 del 2 aprile 2007 predisposta dall' Ufficio scrivente.

IL DIRIGENTE TECNICO

Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA